

COMUNE DI SUSEGANA

PROVINCIA DI TREVISO

CONFERENZA DI SERVIZI – 26/03/2015

L'anno 2015, il giorno 26 del mese di Marzo, alle ore 9.30, presso gli Uffici della Provincia di Treviso - Settore Urbanistica e Nuova Viabilità, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dal Comune di Susegana, avente per oggetto:

Approvazione Piano di Assetto del Territorio ed esame osservazioni pervenute.

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Susegana	Dott. Vincenza Scarpa	Sindaco – giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20/03/2012
Provincia di Treviso	Arch. Lucio Bottan	Dirigente del Settore Urbanistica e Nuova Viabilità - giusta deliberazione Giunta Provinciale n. 200 del 25/07/2011

Sono inoltre presenti:

Arch. Doardo Stefano	Tecnico Progettista incaricato della redazione del PAT
Geom. Eddy Dall'Anese	Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Susegana
Arch. Marco Parodi	Funzionario Provincia di Treviso – Ufficio Urbanistica
Dott. Giovanni Zanardo	Tecnico Provincia di Treviso – Ufficio Urbanistica

RICHIAMATO E PREMESSO:

- Che la Legge 241/90 nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
- che l'art. 15 della LR 11/04 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati;
- che in data 07/10/2011 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del PAT tra il Comune di Susegana e la Provincia di Treviso;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20/03/2012 il Piano è stato adottato unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla VAS;
- dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale, il PAT adottato, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati regolarmente depositati a disposizione del pubblico dal 07/05/2012 ai sensi della LR 11/04 e del Dlgs. 152/06;
- che hanno avuto luogo le consultazioni previste dalla Direttiva 2001/42/CE ed è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 178 del 23/09/2015;
- che il Piano, come disposto dalla DGP n. 184 del 11/07/2011, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Provinciale in data 25/02/2015 con parere n. 4 ;

- che con nota prot. n. 4689 del 18/03/2015 è stata indetta la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 della LR 11/2004 per la valutazione del PAT e delle osservazioni pervenute, convocata per il giorno 26/03/2015 alle ore 9.30 presso gli Uffici della Provincia di Treviso - Settore Urbanistica Nuova Viabilità;

TUTTO CIO' PREMESSO

II Sindaco del Comune di Susegana assume la presidenza della Conferenza; funge da segretario la geom. Eddy Dall'Anese, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune medesimo.

Visti gli elaborati che compongono il PAT adottato:

Relazioni di piano:

- Relazione tecnica in atti al n. 759 del 17/01/2012;
- Relazione sintetica in atti al n. 759 del 17/01/2012;
- Verifica del dimensionamento in atti al n. 759 del 17/01/2012;
- Norme di attuazione in atti al n. 4262 del 14/03/2012;
- Relazione geologica in atti al n. 277 del 09/01/2012;
- Allegato alla relazione geologica in atti al n. 277 del 09/01/2012;
- Relazione sismica in atti al n. 277 del 09/01/2012;
- Allegato alla relazione sismica in atti al n. 277 del 09/01/2012;
- Relazione Agronomica in atti al n. 277 del 09/01/2012;
- Compatibilità idraulica in atti al n. 759 del 17/01/2012;
- Compatibilità idraulica integrazioni in atti al n. 4442 del 16/03/2012;
- Valutazione Ambientale Strategica Rapporto Ambientale in atti al n. 277 del 09/01/2012;
- Valutazione Ambientale Strategica Sintesi non tecnica in atti al n. 277 del 09/01/2012;
- Valutazione di Incidenza Ambientale in atti al n. 277 del 09/01/2012;

Tavole di analisi:

- TAV. 1 A Carta Litologica in atti al n. 277 del 09/01/2012;
- TAV. 2 A Carta Idrogeologica in atti al n. 277 del 09/01/2012;
- TAV. 3 A Carta Geomorfologica in atti al n. 277 del 09/01/2012;
- TAV. 4 A Carta delle Penalità ai fini edificatori in atti al n. 277 del 09/01/2012;
- TAV. 5 A Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica in atti al n. 277 del 09/01/2012;
- TAV. 6 A Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica in atti al n. 277 del 09/01/2012;

Tavole di progetto:

- Tav 0 Carta dei contenuti strategici in atti al n. 4262 del 14/03/2012;
- Tav 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale in atti al n. 4262 del 14/03/2012;
- Tav 2 Carta delle invarianti in atti al n. 4262 del 14/03/2012;
- Tav 3 Carta delle fragilità in atti al n. 4262 del 14/03/2012;
- Tav. 4 Carta della trasformabilità in atti al n. 4262 del 14/03/2012;

Elaborati grafici:

- Valutazione Compatibilità Idraulica TAV. 10 A Carta del rischio idraulico in atti al n. 759 del 17/01/2012;
- Valutazione Ambientale Strategica TAV. 11 A Rapporto tra uso del suolo e trasformabilità in atti al n. 759 del 17/01/2012;
- Quadro Conoscitivo su supporto informatico;

Visti i seguenti pareri:

- Compatibilità Idraulica Genio Civile di Treviso (prot. n. 127402/63.05 del 16/03/2012);
- Compatibilità sismica Genio Civile di Treviso (prot. n. 127428/63.05 del 16/03/2012)
- Commissione Regionale VAS (Provvedimento n. 178 del 23/09/2014);
- Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 13 del 10/03/2015;
- Valutazione Tecnica Provinciale n. 4 del 25/02/2015.

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi integralmente al parere della VTP, che viene allegato al presente verbale.

Gli Enti presenti alla Conferenza danno atto che i pareri non incidono sui contenuti generali del piano e sui principi formatori, ma riguardando aspetti complementari ad integrazione del progetto e ne modificano parzialmente gli elaborati.

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";

VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con DGR n. 3178/04;

VISTA la direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004 e n. 1137 del 23.03.2010;

GLI ENTI INTERVENUTI IN CONFERENZA

a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio ed al Rapporto Ambientale (VAS), adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 20/03/2012 con le seguenti precisazioni:

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale n. 4 del 25/02/2015 e agli atti in essa richiamati.
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della VTP;
3. in esito al parere VTP, sono fatte proprie le ulteriori modifiche della Tav. 4 come rappresentante negli estratti cartografici allegati al presente verbale;
4. Il parere favorevole è espresso sugli elaborati adottati con la deliberazione di Consiglio Comunale sopracitata, con le modifiche ed integrazioni descritte nel parere della VTP e negli estratti cartografici allegati.

b) allegano al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- **Valutazione Tecnica Provinciale n. 4 del 25/02/2015;**
- **estratti cartografici descrittivi delle ulteriori modifiche della Tav. 4 in esito ai contenuti del suddetto parere;**

c) danno atto che ai sensi dell'art. 15 c. 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Provinciale;

d) demandano alla gestione del piano ed ai successivi atti di pianificazione la verifica di tutte le raccomandazioni contenute nei pareri sopracitati che non hanno comportato modifiche dirette agli elaborati di piano;


e) demandano al Sindaco del Comune di Susegana l'onere di inviare alla Provincia di Treviso copia di tutti gli elaborati costituenti il PAT, aggiornati alle decisioni assunte dalla presente Conferenza di Servizi.

La conferenza si chiude alla ore 10.30.


Il presente verbale composto di n. 2 fogli.

Treviso lì, 26/03/2015

Il segretario verbalizzante



geom. Eddy Dall'Anese

Per il Comune di Susegana
Il Sindaco


Dott. Vincenza Scarpa

Per la Provincia di Treviso
Il Dirigente del Settore Urbanistica
Nuova Viabilità


Arch. Lucio Bottan





PROVINCIA DI TREVISO

Via cal di breda 116 - 31100 Treviso
Tel +39 0422 656000 Fax +39 0422 656666
www.provincia.treviso.it

VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE (VTP) ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

n. 4 del 25/02/15

Oggetto: Comune di SUSEGANA

Approvazione P.A.T. ai sensi dell'art.15 ex L.R.11/04

Premesso che:

- Il Comitato Tecnico costituito con DGP n. 184/2011 si è riunito in data 25/02/2015;
- il sopracitato Comitato ha espresso parere favorevole, ritenendo la richiesta in oggetto meritevole di approvazione;

Il Dirigente incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale:

- Vista la L.R. 23.04.2004 n.11;
- Vista la D.G.P. 11.07.2011 n. 184;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato Tecnico nel parere n. 4 del 25/02/2015 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Provinciale, ne costituisce parte integrante

E' DEL PARERE:

favorevole all'approvazione del P.A.T. di cui alle premesse, con le prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico Provinciale.

Il Dirigente del Settore Urbanistica e Nuova Viabilità
incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale
arch. Lucio Bottan

PROVINCIA DI TREVISO
Comitato Tecnico
ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

Argomento n. 4 in data 25/02/2015

PARERE

Oggetto: Comune di Susegana. Piano di Assetto del Territorio. Art. 15 LR 11/04.

PREMESSE:

In data 07/10/2011 è stato sottoscritto l'Accordo pianificazione per la redazione del PAT ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004 tra il Comune di Susegana e la Provincia di Treviso.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20/03/2012 il PAT è stato adottato unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla VAS.

Dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale, il PAT adottato, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati regolarmente depositati a disposizione del pubblico dal 07/05/2012 ai sensi dell'art. 15 c. 5 della LR 11/04 e del Dlgs. 152/06.

Sono pervenute complessive n. 13 osservazioni, esaminate dall'Ufficio Tecnico Comunale che ha formulato una proposta tecnica di controdeduzione da sottoporre alla Conferenza dei Servizi decisoria.

Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere preliminare all'adozione della Provincia di Treviso (prot. n. 27147 del 07/03/2012);
- Compatibilità Idraulica del Genio Civile di Treviso (prot. n. 127402/63.05 del 16/03/2012);
- Compatibilità Sismica del Genio Civile di Treviso (prot. n. 127428/63.05 del 16/03/2012);
- Commissione Regionale VAS (Provvedimento n. 178 del 23/09/2014);

Il Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 LR 11/04 non è ancora stato emanato, pertanto si procede ad esaminare il PAT in assenza di tale atto, rinviando alla Conferenza dei Servizi decisoria la verifica di eventuali necessità di modifica degli elaborati del piano.

Il Comune di Susegana, con propria nota prot. n. 4164 del 05/03/2014 (ns. prot. 24102 in data medesima), ha trasmesso alla Provincia di Treviso le osservazioni pervenute con relative proposte di controdeduzione. Successivamente, con nota prot. n. 1611 del 29/01/2015 (ns. prot. 10337 in data medesima) ha inviato una proposta d'integrazione degli elaborati di PAT finalizzata all'adeguamento ai pareri della Provincia di Treviso e degli Enti aventi specifiche competenze.

GLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL PAT ADOTTATO SONO:

- Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
- Tav. 2 Carta delle Invarianti
- Tav. 3 Carta delle Fragilità
- Tav. 4.1 Carta delle Trasformabilità
- Tav. 4.2 Ambiti Territoriali Omogenei e dimensionamento
- Dossier partecipazione
- Relazione illustrativa
- Norme tecniche e schede guida allegate
- Dimensionamento

- Relazione geologica
- Relazione agronomica
- Relazione sismica ed allegato
- Compatibilità Idraulica
- VAS: Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica ed allegati
- Valutazione d'Incidenza Ambientale ed allegato
- Relazione sulla struttura dei dati
- Quadro Conoscitivo su supporto informatico

VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI:

Il Comune di Susegana, con proprie note prot. n. 15728 del 28/10/2013 e n. 17301 del 10/12/2014 (conservate agli atti), ha inviato le osservazioni pervenute e le relative proposte di controdeduzioni.

Osservazioni e relative proposte di controdeduzione sono di seguito sintetizzate:

N.	DITTA	SINTESI OSSERVAZIONE	GIUDIZIO TECNICO
1	Immobiliare Egges s.r.l.	La Ditta osserva di: - Estendere l'ambito produttivo senza modificare l'indice di edificabilità (i.c. 60%) ottenendo una buona distribuzione volumetrica nel lotto oltre alla dotazione di maggiori spazi liberi per verde, parcheggio e viabilità interna. - Modificare la destinazione d'uso a commerciale nel primo lotto fronte S.S. Pontebbana per l'insediamento di un centro di media distribuzione con una superficie massima di mq 2.500.	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE: La presente osservazione richiede l'estensione di un <i>ambito di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili (R)</i> . Il PI, sulla base di un'analisi approfondita, ne definisce la riconversione ad attività terziarie, residenziali, commerciali, agricole, di pubblico servizio o di produzione energetica, coerentemente con il contesto territoriale, con la distanza dai centri abitati e con l'accessibilità dalle reti viarie principali, in attuazione delle direttive di cui all'art. 13 del PTCP 2010. Dato atto della presenza di un Piano Urbanistico Attuativo convenzionato, il quale interessa un ambito più ampio rispetto a quanto riportato negli elaborati del PAT adottato, si ritiene accoglibile la presente osservazione per la parte in oggetto. L'accoglimento della presente osservazione comporta la modifica dell'elaborato Tav. 4 Carta della Trasformabilità con l'estensione dell'area di urbanizzazione consolidata e dell'ambito di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili fino al limite del perimetro del suddetto PUA convenzionato. Si ribadisce che le previsioni del PAT non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI; l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori, i quali costituiscono materia del PI. Considerati i contenuti del comma 5 art. 15 delle NTA del PAT di cui al precedente punto, si ribadisce che gli interventi relativi alla modifica delle destinazioni d'uso dei suoli sono delegate al Piano degli Interventi, nei limiti delle disposizioni dettate dal PAT. Alla luce delle considerazioni sopra riportate la presente osservazione viene pertanto considerata parzialmente accoglibile.
2	Gibin Maurizio	Propone di ripermire quale "Ambito di localizzazione delle grandi strutture di vendita" anc e la zona delle Profumerie Gibin (già dotata di sufficiente superficie scoperta da adibire a parcheggio commerciale) nello spirito anche di mantenere l'esistenza del settore profumerie e cosmesi non presente nella vicina zona commerciale.	NON ACCOGLIBILE: Le previsioni del PAT non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI. Ciò premesso, se è pur vero che nelle aree di urbanizzazione consolidata il PAT individua gli <i>ambiti di localizzazione delle grandi strutture di vendita (S)</i> , è altresì previsto che all'interno degli <i>ambiti a destinazione produttiva confermata (P)</i> il PI potrà distinguere due diversi ambiti funzionali destinati rispettivamente alle attività produttive ed alle attività di tipo commerciale/direzionale, basandosi sull'analisi delle preesistenze sia interne che contigue all'area. Tali ambiti dovranno in ogni caso essere caratterizzati con idonei servizi ed infrastrutture separate evitando in tal modo la commistione di funzione e flussi nella medesima area. Ciò premesso, l'accoglimento della presente osservazione, nel PAT, seppur in linea con i principi e le indicazioni del Piano comporterebbe l'individuazione di una porzione di <i>ambito di localizzazione delle grandi strutture di vendita (S)</i> discontinua dall'ambito individuato negli elaborati di Piano adottato. La presente osservazione viene pertanto ritenuta non accoglibile nel Piano di Assetto del Territorio, lasciando tuttavia al PI la facoltà di individuare ulteriori ambiti funzionali destinati alle attività commerciali anche a scorporo degli <i>ambiti a destinazione produttiva confermata (P)</i> individuati dal PAT, purché l'individuazione di tali ambiti sia in continuità con gli <i>ambiti di localizzazione delle grandi strutture di vendita (S)</i> individuate dal PAT e distinguendo i due diversi ambiti funzionali destinati alle attività produttive ed alle attività di tipo commerciale/direzionale, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 15 c. 4 delle NTA del PAT.
3	Andrelera s.a.s.	Chiede che l'intera superficie inclusa nell'ambito oggetto di osservazione	NON ACCOGLIBILE: Premesso che le previsioni del PAT non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono

		venga introdotta negli elaborati di progetto del PAT come "ambito a destinazione produttiva confermata", prima della trasmissione definitiva degli atti alla Amministrazione Provinciale di Treviso.	demandate al PI, si ritiene di precisare che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Il PAT individua quali aree di urbanizzazione consolidata le sole aree già previste come tali dalla pianificazione vigente e attuate o in corso di attuazione. Lo spartiacque tra zone attuate e non attuate è costituito dall'approvazione dello strumento urbanistico attuativo. Pertanto l'ambito D01, già edificato, ricade all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata, diversamente dall'ambito D02 per il quale non è stato avviato il processo di attuazione. Alla luce delle considerazioni sopra riportate la presente osservazione viene pertanto considerata non accoglibile
4	F.lli Zanotto s.r.l.	Afferma che l'ipotetica realizzazione di una nuova rotonda potrebbe arrecare serio pregiudizio alle attività produttive ed occupazionali delle esistenti aziende, operanti nell'opificio sovra eretto sul terreno oggetto di osservazione.	NON PERTINENTE: Le previsioni del PAT non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI. Nello specifico la presente osservazione fa riferimento a problematiche di carattere progettuale legate all'eventuale fase esecutiva dell'opera, pertanto tali aspetti potranno essere trattati in quella sede. Alla luce delle considerazioni addotte la presente osservazione viene pertanto ritenuta non pertinente ai contenuti del PAT.
5	Superbeton s.p.a.	Si chiede l'eliminazione del vincolo di "Zona Militare e fascia di rispetto" in quanto acquisita dall'esponente del Demanio dello Stato.	ACCOGLIBILE: Premesso che ai sensi del comma 3 art. 2 delle NTA del PAT adottato " <i>l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo</i> " e preso atto dello stato di fatto e del regime reale dei suoli, la presente osservazione viene ritenuta accoglibile. L'accoglimento della presente osservazione comporta lo stralcio dell'indicazione relativa a " <i>Zone militari e fasce di rispetto</i> " riportata nella Tav. 1 del PAT nonché del comma 25 art. 7 delle NTA del PAT adottato.
6	Cifalà Mirella, Costanzo Giulia	Si chiede l'eliminazione del Vincolo Forestale dall'area individuata. Per la parte di terreno verso Via dei Colli, le esponenti fanno presente altresì di valutare l'ipotesi della trasformazione e adattamento dei fabbricati esistenti e delle aree contermini in strutture di carattere ricettivo/assistenziale, vista la loro posizione strategica e la qualità del posto.	NON PERTINENTE: Premesso che: - l'area oggetto di osservazione è stata indicata dal PAT come "potenzialmente trasformabile" (<i>linee preferenziali di sviluppo insediativo</i>) confermando una previsione del PRG vigente; - ai sensi della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 art.15 comma 4 " <i>Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici</i> ". La presenza del " <i>vincolo di destinazione forestale</i> " quindi non inficia le trasformabilità già previste dallo strumento di pianificazione vigente ma vincola l'attuazione degli interventi alla predisposizione di adeguate misure di miglioramento e/o compensazione (Art.15 comma.2 e 6 LR 52/78). - ai sensi del comma 3 art. 2 delle NTA del PAT adottato " <i>l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo</i> ", - il " <i>Vincolo di destinazione forestale</i> " è ricognitivo e dinamico, ottenuto da fonte primaria (il Piano di Riordino forestale) tuttora in fase di validazione da parte del competente organo Regionale, la cui modifica non comporta variante al PAT. Per quanto sopra la presente osservazione viene pertanto ritenuta non pertinente alle competenze del PAT per la parte inerente la richiesta modifica dell'individuazione cartografica del Vincolo di destinazione Forestale, la cui definizione è di competenza del Piano di Riordino Forestale in fase di collaudo e approvazione. Le modifiche richieste potranno tuttavia essere valutate all'interno di tale procedura. Qualora il Piano di Riordino Forestale venga validato prima dell'approvazione definitiva del PAT, sarà compito di quest'ultimo recepire in Tavola 1 la precisa definizione del vincolo di destinazione forestale, nonché delle aree boscate, per l'intero territorio comunale. Viceversa tale compito viene demandato al PI. Per quanto concerne la richiesta relativa alla parte prospiciente Via dei Colli si ribadisce che gli interventi relativi alla trasformazione e adattamento dei fabbricati esistenti in merito alla destinazione d'uso degli stessi sono delegati al PI, nei limiti delle disposizioni dettate dal PAT. Le previsioni del PAT non hanno infatti valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, l'osservazione viene ritenuta non pertinente ai contenuti del PAT.
7	Moschetta Tarcisio, Zara Elena	Richiesta che parte dei terreni indicati, ove la morfologia del terreno lo consente, vengano classificati come area da adibire a campeggio, con la possibilità di realizzare alcuni bungalow.	NON PERTINENTE: Premesso che le previsioni del PAT non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Nel caso specifico l'osservazione interessa un ambito oggetto di connessione naturalistica (buffer zone) per le quali il PAT definisce che " <i>il PI potrà ammettere: a) attività di agricoltura non intensiva; b) attività agrituristiche; c) centri di didattica ambientale; d) attività ricreative e per il tempo libero a limitato</i>

			<p>impatto;" [art. 9 c. 12 delle NTA]. Sarà pertanto il PI, nei limiti delle indicazioni stabilite dal PAT, a definire e precisare gli ambiti all'interno dei quali ammettere o meno l'insediamento delle attività di cui al succitato art. 9 c. 12. Si sottolinea tuttavia che, ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 8 c. 8, "la realizzazione di impianti fotovoltaici è consentita esclusivamente se funzionali al miglioramento della sostenibilità energetica delle aziende agricole presenti all'interno dell'ambito." Pertanto, alla luce delle considerazioni addotte, la presente osservazione viene ritenuta non pertinente ai contenuti del PAT.</p>
8	Cescon Maria Grazia	Chiede l'estensione dell'area residenziale a tutto il terreno posto sul retro della propria abitazione.	<p>NON PERTINENTE: Premesso che le previsioni del PAT non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. L'ambito oggetto di osservazione risulta in parte ricadente all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata i cui interventi sono disciplinati dall'art. 15 c. 1-6 delle NTA. All'interno di tali zone sono sempre ammessi gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme di attuazione del PAT. Per la parte di ambito osservata non ricadente all'interno dell'urbanizzato consolidato l'edificazione è ammessa previa acquisizione di un credito edilizio e comunque in continuità con le aree di urbanizzazione consolidata ai sensi e con le modalità di cui del c. 32 dell'art. 15. Preso atto delle considerazioni sopra addotte, la presente osservazione non comporta una modifica del PAT adottato e pertanto la stessa viene considerata non pertinente.</p>
9	Impresa Silvio Pierobon & C. s.a.s	Osservazione fuori termine pervenuta prima del periodo preposto alla presentazione delle osservazioni al Piano. Progetto preliminare di ristrutturazione, riconversione e parziale ampliamento di attività produttiva esistente. Integrazioni all'istanza presentata con prot. n. 21491 in data 30/12/2011.	<p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE: La presente osservazione costituisce un'integrazione di un'istanza presentata precedentemente all'adozione del PAT. Premesso che le previsioni del PAT non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si da atto della presenza di un'attività esistente collocata in zona agricola. Al fine di disciplinare il processo di riconversione dell'ambito oggetto di degrado, la presente osservazione viene ritenuta parzialmente accoglibile per quanto di competenza del PAT, comportando l'individuazione dell'ambito medesimo quale <i>Area di riqualificazione e riconversione</i> cui si applicano le disposizioni dell'art. 15 c. 19-21 delle NTA del PAT adottato. L'individuazione di detto ambito comporta lo stralcio nella Tav. 4 dell'indicazione <i>Aree di connessione naturalistica (Aree di completamento del nucleo)</i> dall'ambito oggetto di osservazione.</p>
10	Cifalà Mirella, Costanzo Giulia	Rinnovo istanza ed integrazione documentale relativa all'osservazione n. 6. La presente osservazione fuori termine è inoltrata al fine di fornire ulteriore documentazione a supporto della richiesta di revisione dell'indicazione cartografica del vincolo di destinazione forestale per l'area indicata negli allegati grafici. Viene ribadito e maggiormente argomentato quanto già esposto nella precedente osservazione (trattasi di un bosco di recente formazione privo di qualità vegetazionali) allegando foto aerea del 1981 e 1983 dalla quale si rileva la destinazione a seminativo dell'area interessata.	<p>NON PERTINENTE: La presente osservazione ribadisce ed argomenta ulteriormente i contenuti di cui alla prima parte della precedente osservazione n. 6, alla quale si rimanda per la corrispondente proposta di controdeduzione tecnica.</p>
11	Daniele Cenedese, Diotallevi Perin, Franco Torresin	Si tratta di una osservazione fuori termine, inviata anche alla Regione Veneto - U.P coordinamento commissioni VAS-VINCA-NUVV, relativa al progetto di metanodotto "Allacciamento Edison Gas Collalto" associato al potenziamento della capacità di stoccaggio della centrale "Edison Gas Collalto". L'articolata osservazione mira ad evidenziare l'incompatibilità dell'intervento di potenziamento dell'impianto di stoccaggio e di realizzazione del metanodotto con le condizioni di fragilità e sensibilità paesaggistica ed ambientale del territorio con particolare riferimento alle criticità dal punto di vista sismico, allegando, con riferimento a quest'ultimo aspetto, una specifica relazione "Inquadramento sismologico dell'area	<p>NON PERTINENTE: Si prende atto dei contenuti e delle ragioni dettagliatamente esposte nell'osservazione; la stessa tuttavia è da ritenersi non pertinente al PAT in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'attività di cui alla presente osservazione, relativa al potenziamento dell'impianto, il PAT prende atto dello stato della pianificazione vigente senza introdurre alcuna previsione di trasformazione aggiuntiva. Non è competenza disciplinare del PAT accertare la fattibilità e la sostenibilità dell'intervento di potenziamento dell'impianto descritto nell'osservazione, il quale è già stato verificato tramite propria procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA. La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS ha espresso parere favorevole alla esclusione dalla procedura di impatto ambientale del programma di lavoro relativo all'ampliamento della centrale di trattamento e compressione del gas dello stoccaggio Collalto con parere n. 190 del 15.12.2008. Nel medesimo parere sono riportate le prescrizioni che devono essere rispettate dal proponente. - Quanto sopra vale anche per l'intervento relativo alla realizzazione del Metanodotto il quale è stato approvato alla conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria del 04/08/09, autorizzato con DGR del 23/10/10 ed è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo

		di Susegana e problemi connessi allo stoccaggio in <i>sotterraneo di gas</i> ".	Economico "Dipartimento dell'Energia" con provvedimento del 22/12/2010. Anche in questo caso il PAT prende atto dello stato della pianificazione vigente senza introdurre alcuna previsione di trasformazione aggiuntiva.
12	Michele Boato	Si tratta di una osservazione fuori termine, inviata anche alla Regione Veneto - U.P. coordinamento commissioni VAS-VINCA-NUVV, relativa al progetto di metanodotto "Allacciamento Edison Gas Collalto" associato al potenziamento della capacità di stoccaggio della centrale "Edison Gas Collalto". L'articolata osservazione mira ad evidenziare dell'impianto di stoccaggio e di realizzazione del metanodotto con le condizioni di fragilità e criticità sismica del territorio, riportando una serie di contributi scientifici dai quali emerge inoltre la possibile correlazione tra lo stoccaggio del gas e la possibilità di innesco dei terremoti e l'amplificazione dei suoi effetti. L'osservazione inoltre rileva come nel Rapporto Ambientale del PAT con riferimento al tema oggetto di osservazione <i>"il problema sismico ed il rischio conseguente non emergono in tutta la loro gravità per cui la commissione Regionale VAS non viene accuratamente informata della situazione come eticamente e giuridicamente dovuto"</i> .	NON PERTINENTE: Premesso che: - l'impianto di stoccaggio è riconosciuto nel RA come un'azienda a rischio di incidente rilevante e come tale descritta nel capitolo dedicato alla caratterizzazione dello stato attuale dell'ambiente; - con riferimento alla stessa non si propongono valutazioni specifiche sulla sostenibilità dell'intervento in quanto sono recepite le conclusioni dell'avvenuta procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA i cui estremi e contenuti sono sottoriportati. - considerata la rilevanza territoriale dell'attività in fase di integrazione del RA saranno recepite all'interno del Monitoraggio Ambientale anche le informazioni derivanti dalle attività di monitoraggio dell'impianto di stoccaggio sotterraneo di gas naturale di Collalto che sono state prescritte alla Società Edison Stoccaggio nella comunicazione dell'esito della verifica trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (U prot DSA - 2009 - 0006991 del 19/03/2009). - con riferimento alla valutazione del rischio sismico si precisa che il PAT è accompagnato dalla <i>Relazione Sismica</i> con relativi grafici ove sono illustrate le condizioni di criticità e fragilità del territorio. Pertanto si prende atto dei contenuti e delle ragioni dettagliatamente esposte nell'osservazione; la stessa tuttavia è da ritenersi non pertinente al Piano di Assetto del Territorio in quanto: - per l'attività di cui alla presente osservazione, relativa al potenziamento dell'impianto, il PAT recepisce lo stato della pianificazione vigente senza introdurre alcuna previsione di trasformazione aggiuntiva. - Non è competenza disciplinare del PAT accertare la fattibilità e la sostenibilità dell'intervento di potenziamento dell'impianto descritto nell'osservazione, il quale è già stato verificato tramite propria procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA. La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS ha espresso parere favorevole alla esclusione dalla procedura di impatto ambientale del programma di lavoro relativo all'ampliamento della centrale di trattamento e compressione del gas dello stoccaggio Collalto con parere n. 190 del 15.12.2008. Nel medesimo parere sono riportate le prescrizioni che devono essere rispettate dal proponente. - Quanto sopra vale anche per l'intervento relativo alla realizzazione del Metanodotto il quale è stato approvato alla conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria del 04/10/09, autorizzato con DGR del 23/10/10 ed è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico "Dipartimento dell'Energia" con provvedimento del 22/12/2010. Anche in questo caso il PAT prende atto dello stato della pianificazione vigente senza introdurre alcuna previsione di trasformazione aggiuntiva.
13	Ufficio tecnico	L'osservazione considera l'opportunità di operare modifiche intese a migliorare la fruibilità e la facilità di consultazione della documentazione tecnica di cui il piano si compone, oltre che aggiornamenti conseguenti a modifiche del quadro normativo di specifici settori trattati nel PAT. <u>Norme Tecniche di Attuazione</u> 1) riformulazione dei contenuti e delle modalità comunicative della tabella riportata a pag. 96 nell'ottica di un miglioramento della lettura e comprensione del suo stesso significato. Propone un'esplicitazione delle fasi temporali in cui le singole "previsioni insediative" vanno a collocarsi; 2) unificazione in un'unica sezione e eliminazione delle parti ripetute relativamente alla "Compatibilità idraulica degli interventi edilizi", con particolare riferimento ai c. dal 10 al 12 e dal 16 al 19 dell'art. 20; 3) sostituzione del termine "interventi" con il termine "previsioni" all'art 20 c. 15; 4) aggiornamento dell'art. 15 in riferimento agli argomenti "Attività produttive in zona impropria" e	ACCOGLIBILE: Considerata la natura dell'osservazione presentata, la quale è finalizzata al miglioramento della lettura dell'apparato normativo, all'aggiornamento dello stesso a seguito dei recenti disposti legislativi, nonché alla correzione di alcuni errori cartografici, l'osservazione viene ritenuta accoglibile e comporta pertanto le seguenti modifiche agli elaborati adottati: <u>Norme Tecniche di Attuazione</u> 1) la tabella riportata alla pag. 96 relativa alla " <i>Valutazione Strategica Certificata</i> " viene modificata aggiungendo dopo ogni sottotabella relativa alle diverse condizioni di attuazione (A, B, C, D) una nota descrittiva, la quale non modifica i contenuti riportati nell'apparato normativo del Piano adottato, ma esplicita i contenuti della tabella favorendone una migliore lettura e comprensione; 2) i c. dal 10 al 12 dell'art. 20 vengono stralciati, costituendo gli stessi una mera ripetizione di quanto già riportato nei commi dal 16 al 19 del medesimo articolo, lo stralcio di tali commi comporta la rinumerazione dei c. successivi (dal 13 al 19) del medesimo articolo; 3) all'art 20 c. 15 il termine "interventi" viene sostituito con "previsioni"; 4) l'art. 15 c. 45 e 46 viene aggiornato come di seguito riportato: "SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (D.P.R. N. 447/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - D.P.R. 160/2010 - D.L 83/2012 - LR 55/2012) Prescrizioni 45. L'applicazione della procedura dello sportello unico, di cui al D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni D.P.R. 160/2010 e D.L 83/2012, deve avvenire in coerenza con i contenuti della L.R 31/12/2012 n. 55 e con la disciplina del territorio definita dal PAT, nel rispetto delle disposizioni relative alle invarianti ed alle fragilità di cui ai precedenti Capo II e III. La procedura dello sportello unico non

	<p>“Sportello unico per le attività produttive” per le parti che risultano in contrasto con la nuova LR nr. 55/2012.</p> <p>5) Riformulazione dell’art.8 c. 9 delle NTA con particolare riferimento al divieto riportato nel disposto di realizzare sistemazioni idraulico agrarie con drenaggio tubolare sotterraneo, in quanto tale divieto comporta la non possibilità di procedere ai necessari miglioramenti fondiari conseguenti ai moderni sistemi di conduzione dei fondi agricoli</p> <p><u>Tavola 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”;</u></p> <p>1) Il simbolo inserito in legenda come “<i>ambito naturalistico di livello regionale</i>” sia conforme a quanto riportato nell’elaborato grafico;</p> <p>2) Si chiede che venga individuata l’attività della ditta Edison stoccaggio s.p.a. come attività a rischio rilevante</p> <p><u>Tavola 4 “Carta della trasformabilità”;</u></p> <p>1) inserimento in legenda della simbologia relativa ai “Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza di progetto” riportata in tavola.</p> <p>2) Il simbolo inserito in legenda della “<i>viabilità locale e strategica</i>” sia conforme a quanto riportato nell’elaborato grafico</p> <p>3) Indicare graficamente con chiarezza l’attività produttiva in zona impropria posta a Colfosco in via Mercatelli S.Anna</p>	<p>si applica per gli interventi localizzati nelle aree nucleo e nei corridoi ecologici di cui al precedente Art. 9 che comportino varianti allo strumento urbanistico comunale.</p> <p>46. In particolare, non costituisce variante al PAT la procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 447/1998, all’art. 2 della L.R. 55/2012 e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento di attività produttive esistenti - che non siano localizzate nelle aree nucleo e nei corridoi ecologici di cui al precedente Art.9 - nonché alla trasposizione, a parità di superficie di zona e per comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute, di zone territoriali omogenee D a carattere industriale e artigianale interessate da un’unica struttura aziendale. Qualora l’attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, gli eventuali ampliamenti non possono superare l’80 per cento della superficie coperta esistente e comunque i 1.000 1.500 m2.”</p> <p>5) Si condivide la proposta di riformulazione dell’articolo; il divieto relativo all’irrigazione tubolare fa riferimento prevalentemente a motivazioni di salvaguardia paesaggistica ed idraulica onde evitare in occasione di interventi di miglioria fondiaria una eccessiva semplificazione del paesaggio agrario ed un impoverimento della rete scolante. La riformulazione del comma 9 sottoriportata, pur prevedendo quindi lo stralcio del divieto relativo all’irrigazione tubolare, conserva precise indicazioni per la salvaguardia del paesaggio agrario e l’osservanza del principio di salvaguardia idraulica. Si propone quindi la seguente riformulazione dell’art.8 c. 9: “9. Gli interventi di trasformazione fondiaria, compresi gli interventi di sistemazione idraulica agraria con drenaggio tubolare sotterraneo, non devono produrre significative alterazioni del profilo dei suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche, vegetazionali ed idrauliche del territorio. Dovrà essere inoltre assicurato il mantenimento del precedente volume di invaso mediante il risezionamento dei fossi ovvero creando nuovi volumi d’invaso (vasche, stagni, ecc.).”</p> <p><u>Tavola 1 “Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale”</u></p> <p>1) viene aggiornata la legenda della Tav.1 in modo tale che il simbolo relativo agli “<i>ambiti naturalistici di livello regionale</i>” corrisponda a quanto riportato nell’allegato grafico</p> <p>2) viene aggiornata la Tav.1 indicando l’attività Edison Stoccaggio S.p.a come attività e rischio rilevante e riportando il relativo simbolo in legenda. Contestualmente le Norme tecniche di attuazione sono aggiornate inserendo i commi da 31 a 33 relativi al corrispondente disposto normativo come di seguito riportato:</p> <p>“ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (RIR)</p> <p>31. Il PAT, sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo, individua le attività a rischio incidente rilevante presenti nel territorio comunale.</p> <p>Direttive</p> <p>32. Il PI, con riferimento alle attività di cui al comma precedente, recepisce la corrispondente <i>area a rischio di incidente rilevante</i> presente nel territorio comunale con l’indicazione dell’<i>area di danno</i> ai sensi del D.M. 9 maggio 2001 disponendo apposita normativa finalizzata al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con l’uso di determinate sostanze nel rispetto della vigente normativa, sulla base di un elaborato tecnico (RIR) che dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ le informazioni fornite dal gestore; ▫ l’individuazione e la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornate degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili; ▫ la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornate dell’inviluppo geometrico delle aree di danno per ciascuna delle categorie di effetti e, per i casi previsti, per ciascuna classe di probabilità; ▫ individuazione e disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione risultanti dalla sovrapposizione cartografica degli inviluppi e degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili di cui sopra; ▫ gli eventuali pareri delle autorità competenti ed in particolare quello dell’autorità di cui al primo comma dell’art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; ▫ le eventuali ulteriori misure che possono essere adottate sul territorio, tra cui gli specifici criteri di pianificazione territoriale, la creazione di infrastrutture e opere di protezione, la pianificazione della viabilità, i criteri progettuali per opere specifiche, nonché, ove necessario, gli elementi di correlazione con gli strumenti di pianificazione dell'emergenza e di protezione civile. <p>Vincoli</p> <p>33. Il PI individua nell’intorno dell’area classificata a RIR una fascia di</p>
--	---	--

		<p>rispetto in cui non sono ammesse nuove edificazioni.</p> <p>Tavola 4 "Carta della trasformabilità"</p> <p>1) La Tavola 4 viene adeguata inserendo in legenda la simbologia relativa ai Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza di progetto già presenti in tavola.</p> <p>2) viene aggiornata la legenda della Tav.4 in modo tale che il simbolo relativo alla "viabilità di rilevanza strategica e locale" corrisponda a quanto riportato nell'allegato grafico.</p> <p>3) Premesso che il PAT non è conformativo delle destinazioni urbanistiche, le quali sono demandate al PI, la precisa individuazione delle opere incongrue è di competenza del PI medesimo. La Tav. 4 individua simbolicamente le attività produttiva in zona impropria in corrispondenza dell'effettiva localizzazione delle attività esistenti, sulla base delle indicazioni fornite dagli strumenti di pianificazione vigenti e dello stato di fatto dei luoghi. Il PI, sulla base di specifici approfondimenti analitici, individuerà l'area di pertinenza delle suddette attività e potrà individuare ulteriori attività esistenti in zona impropria.</p> <p>Complessivamente la presente osservazione è ritenuta accoglibile con l'esclusione soltanto del precedente punto 3 ove la definizione richiesta è propria del PI e quindi non pertinente con il PAT.</p>
--	--	---

Tenuto conto delle competenze della Provincia nell'ambito della pianificazione concertata, di cui alla LR 11/04, non si rilevano elementi di dissenso rispetto le proposte di controdeduzione presentate dal Comune di Susegana con proprie note prot. n. 15728 del 28/10/2013 e 17301 del 10/12/2014 (conservate agli atti).

Pertanto gli elaborati del PAT dovranno essere adeguati, con le modalità proposte dal Comune di Susegana, alle modifiche derivanti da:

- l'accoglimento delle osservazioni n.5 e 13;
- l'accoglimento parziale delle osservazioni n. 1 e 9.

VERIFICA DI CONFORMITA' CON IL PTCP:

La Provincia di Treviso ha esaminato gli elaborati del PAT predisposti per l'adozione, formalizzando la propria istruttoria nel parere prot. n. 27147 del 07/03/2012.

Il Comune di Susegana, con propria nota prot. n. 1611 del 29/01/2015 conservata agli atti, ha inviato le proposte di modifica/integrazione degli elaborati di PAT per giungere alla conformità con il PTCP, come di seguito sintetizzate:

- All'art. 7 "ALTRI VINCOLI" in coda al comma 34 (inserito in accoglimento dell'osservazione n. 13) venga introdotto il seguente testo:
"Oltre ai contenuti di cui sopra in sede di redazione dell'elaborato tecnico RIR, per la valutazione di compatibilità ambientale si dovrà far riferimento ai criteri e conclusioni contenuti nell'allegato "L" alla Relazione di piano del PTCP della Provincia di Treviso sviluppando la valutazione su eventuali ulteriori elementi vulnerabili quali il reticolo idrografico minore, gli edifici di pregio architettonico, le aree coltivate di pregio, la vulnerabilità dell'acquifero"
- All'art. 7 "ALTRI VINCOLI" venga introdotto un nuovo comma 36 avente il seguente testo:
"36. Ampliamenti di stabilimenti esistenti soggetti alla normativa sul rischio di incidenti rilevanti e già localizzati in aree di incompatibilità assoluta indicate nella tav.2.3 del PTCP potranno essere ammessi fatto salvo quanto disposto dall'art.15 del PTCP, solo a condizione di non incrementare il livello di rischio esistente."
- All'art. 8 "LE INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA" il comma 10 venga così riscritto:
"10. Il PI provvederà ad una ricognizione delle siepi, degli esemplari arborei d'alto fusto, dei grandi alberi, delle alberate formali ed informali predisponendo una specifica disciplina mirata alla loro tutela, rinforzo o ricostruzione coerentemente con i contenuti dei Sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico di cui al precedente comma."
- All'art. 9 "LE INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE" in coda al comma 7 venga inserito il seguente testo: *"nonché la disciplina di cui all'art.39 del PTCP 2010 della provincia di Treviso"*.
- All'art. 20 "DISPOSIZIONI PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI" il comma 10 venga così riscritto:
"10. Con riferimento alle aree ricomprese nella fascia di ricarica, nel rispetto delle prescrizioni di cui all.art68 c.3 del PTCP della provincia di Treviso, il PI provvede a subordinare l'agibilità dei nuovi insediamenti all'obbligo di allacciamento alla rete fognaria. In fase di redazione del PI dovranno altresì essere localizzati e catalogati gli insediamenti civili, zootecnici e produttivi non"

collegati alla rete fognaria e conseguentemente predisposte apposite misure finalizzate alla eliminazione delle fonti di inquinamento delle falde.”

- All'art. 21 “DISPOSIZIONI PARTICOLARI” vengano introdotti dei nuovi commi da 16 a 20 aventi il seguente testo:

“DIRETTIVE PER LA PROTEZIONE DAGLI ELETTRODOTTI E DALLE RADIOFREQUENZE

16. Fatto salvo il rispetto della legislazione vigente in materia di distanze e fasce di rispetto degli elettrodotti e per la localizzazione di impianti per le trasmissioni in radiofrequenza, lo strumento urbanistico comunale dovrà incentivare la rilocalizzazione delle costruzioni esistenti che contrastano con essa usufruendo del credito edilizio.

17. Il PI nel precisare la localizzazione dei nuovi insediamenti dovrà applicare strategie di contenimento dell’impatto da inquinamento elettromagnetico, incentivando l’allontanamento dalle fonti più rilevanti e considerando la presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico quale elemento detrattore ai fini della valutazione ed individuazione di nuove consistenze edilizie.

18. Analogamente si dovrà operare per il rispetto dei limiti di legge relativi alle emissioni determinate dalle trasmissioni in radiofrequenza

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEI RISCHI DA RADON

19. Il PI in presenza di aree a rischio d’inquinamento da Radon prevede idonee misure per la bonifica degli edifici eventualmente interessati e per le nuove edificazioni.

Prescrizioni

20. Le disposizioni per gli insediamenti residenziali dovranno prevedere:

- *la sigillatura di tutte le possibili crepe e fessurazioni negli elementi tecnici (pareti, solai, passaggi di canalizzazioni impiantistiche) a contatto con il terreno;*
- *la messa in opera di una barriera impermeabile al Radon (possibile solo in caso di nuove realizzazioni) posizionando, in fase di costruzione, un foglio di materiale a bassa traspirabilità fra gli strati che costituiscono il solaio e/o le pareti controterra;*
- *la ventilazione naturale del vespaio tramite l’apertura di bocchette perimetrali qualora l’edificio presenti un volume relativamente vuoto al di sotto della soletta dell’attacco a terra e con gli eventuali ambiti presenti comunicanti tra di loro;*
- *la depressurizzazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (qualora esistente) sotto il solaio a terra;*
- *la ventilazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (sono presenti delle bocchette di ventilazione aperte al perimetro del vespaio grazie alle quali si ottiene un effetto di diluizione del gas)*
- *la depressurizzazione del suolo (in mancanza di vespaio) tramite un sistema aspirante collegato a tubazioni verticali oppure a uno o più pozzetti interrati interni o perimetrali alla costruzione oppure, ancora, a tubazioni orizzontali preesistenti.”*

Considerata la normativa del PTCP, non si rilevano elementi di dissenso rispetto le proposte di modifiche ed integrazioni sopraelencate.

In merito alla viabilità di interesse comunale, al fine di garantire la possibilità di scegliere la miglior alternativa progettuale in sede di effettiva realizzazione delle opere viabilistiche, anche in accordo con i Comuni contermini, si ritiene che le seguenti previsioni:

- *brettella di raccordo tra l’argine del Fiume Piave e la rotatoria sulla SP 34 “Via Colonna”;*
- *nuova viabilità di raccordo tra la SS 13 a nord dell’abitato di Susegana e la SP 34 “Via Stradonelli”;*

debbono essere stralciate ed indicate con una grafia maggiormente ideogrammatica che si limiti ad indicare la necessità del collegamento senza suggerire uno specifico tracciato.

Si demanda alla Conferenza dei Servizi decisoria la definizione delle necessarie modifiche cartografiche.

Inoltre, su indicazione del Settore Ecologia ed Ambiente, si segnala la seguente modifica da inserire negli elaborati di PAT per garantire la coerenza tra il quadro conoscitivo e le scelte di assetto del territorio:

- *Nel “RAPPORTO AMBIENTALE” venga aggiornato il capitolo 2.3.4.5 inserendo i riferimenti alla discarica di inerti estinta “Superbeton” sita in via Stradonelli.*
- *All’art. 13 “COMPATIBILITA’ GEOLOGICA” al comma 7 tra le tipologie di terreni definiti non idonei vengano inserite anche le cave colmate con materiale di riporto e le discariche estinte.*

Pertanto gli elaborati del PAT dovranno essere adeguati con le modifiche derivanti dall'adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, come proposte dal Comune di Susegana con propria nota prot. n. 1611 del 29/01/2015 (conservata agli atti), ed integrate dalla considerazione sopraelencata.

PARERI:

Il Comune di Susegana, con propria nota prot. n. 1611 del 29/01/2015 (conservata agli atti), ha inviato le proposte di modifica/integrazione per adeguare gli elaborati di PAT ai pareri del Genio Civile (Idraulico e Sismico) e della Commissione Regionale VAS.

Le modifiche necessarie all'adeguamento ai pareri del Genio Civile (Idraulico e Sismico) sono le seguenti:

- All'art. 6 "VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE" i commi 9 e 10 vengano così riscritti:
"9. Aree classificate dal Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione approvato dall'Autorità di Bacino come «area fluviale» - ambito fluviale del Piave - alla quale si applicano le disposizioni di cui agli art.13,14 e 15 del PAI . Il PAT, fatta salva la disciplina del PAI, dispone in particolare il rispetto delle disposizioni inerenti la tutela idraulica di cui al successivo art. 7 delle presenti norme e quelle contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica del PAT stesso.
10. Aree classificate a rischio idraulico ed idrogeologico ai sensi degli art. 57-60 del PTCP 2010:
 - Aree riportate nel PTCP e derivanti dal PAI:
 - a) Area fluviale
 - Aree individuate nel PTCP:
 - b) Area di pericolosità idraulica moderata P1 - da piene storiche"
- All'art. 6 "VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE" al comma 11 dopo le parole "PTCP 2010" venga inserito il seguente testo:
"nonché le norme del PAI per i rispettivi ambiti di competenza."
- All'art. 6 "VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE" vengano introdotti dei nuovi commi 14 e 15 aventi il seguente testo:
"ZONE DI ATTENZIONE GEOLOGICA ED IDRAULICA IN RIFERIMENTO AL PAI
14. Aree classificate dal Progetto di prima variante del Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (G.U. n.2800 del 30.11.2012) e dal Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Piave - PAI Piave (GU n.280 del 30.11.2012) come Zone di Attenzione Geologica e Zone di attenzione Idraulica; il vincolo PAI è ricognitivo e riferito alla data di redazione del Piano le successive modifiche del PAI non costituiscono variante agli strumenti urbanistici ma sono immediatamente efficaci a partire dalla loro entrata in vigore
Prescrizioni
15. Per le disposizioni relative alle zone di cui al comma 22 si rimanda alle Norme del PAI relativo (art.5 e art.8) a ai chiarimenti contenuti nella nota della Regione Veneto prot.126178 del 22/03/2012 e successive modifiche ed integrazioni."
- All'art. 7 "ALTRI VINCOLI" al comma 13 vengano stralciate le parole "Torrente Soligo" e sostituite dalle parole "Fiume Soligo".
- All'art. 7 "ALTRI VINCOLI" al comma 13 vengano stralciate le parole "Fiume Lierza" e sostituite dalle parole "Torrente Lierza".
- All'art. 7 "ALTRI VINCOLI" il terzo periodo del comma 14 venga così riscritto:
"Si richiamano altresì le disposizioni contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica e relativo allegato Compatibilità Idraulica integrazioni allegati al PAT nonché le prescrizioni di cui al punto 2 del parere del Consorzio di bonifica Piave, del 17/02/2012 prot. 2375 e successive modifiche ed integrazioni."
- All'art. 7 "ALTRI VINCOLI" il comma 17 venga così riscritto:
"17. Sono zone che interessano i corsi d'acqua di cui al comma 7 del precedente art. 5 nonché i corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'art. 41 LR 11/2004 i cui idronomi principali sono riportati al precedente comma 13."
- All'art. 7 "ALTRI VINCOLI" al comma 29 vengano stralciate le parole "zona 3" e sostituite dalle parole "zona 2".
- All'art. 13 "COMPATIBILITA' GEOLOGICA" in coda al comma 10 venga inserito il seguente testo:

"in funzione della determinazione del periodo proprio di vibrazione del sottosuolo e alla definizione dei profili VS30, unitamente alla valutazione degli effetti morfologici, in conformità alle disposizioni della DGR 3308/2008."

- All'art. 13 "COMPATIBILITÀ GEOLOGICA" venga inserito un nuovo comma 12 con il seguente testo:
*"12. Nell'ambito della redazione degli studi sismici del Piano degli interventi, o varianti al PI e dei Piani Urbanistici attuativi vanno realizzate prove e indagini dirette finalizzate:
- alla precisa attribuzione delle categorie di sottosuolo riportate nella Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica;
- ad approfondire gli aspetti inerenti la liquefazione dei terreni, quindi presenza di falda a profondità inferiore ai 15 metri in materiali granulari limo-sabbiosi."*
- All'art. 14 "LE AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO" al comma 5 dopo le parole "Compatibilità Idraulica" vengano inserite le parole "e relativo allegato Compatibilità Idraulica Integrazioni,".
- All'art. 14 "LE AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO" al comma 6 dopo le parole "Compatibilità Idraulica" vengano inserite le parole "e relative integrazioni,".
- All'art. 14 "LE AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO" in coda al comma 6 venga introdotto il seguente testo:
*"e) Aree di laminazione
- Nelle zone a rischio non è sufficiente rispettare il principio dell'invarianza idraulica in senso stretto facendo in modo che ogni lottizzante predisponga sistemi di laminazione a compensazione dell'impermeabilizzazione eseguita, ma occorre programmare interventi strutturali di risoluzione del problema idraulico. Questi interventi possono consistere in aree di laminazione adeguatamente ribassate rispetto al piano campagna circostante. Tali aree potranno essere individuate negli ambiti agricoli in cui vi sia un'evidente disponibilità di spazi.*
- f) *Indicazioni per ambiti specifici
- L'amministrazione comunale in collaborazione con il consorzio di Bonifica Piave dovrà identificare le aree da destinare alla laminazione delle piene in modo da alleggerire i contributi di portata convogliati verso il centro di Colfosco ed il centro di Ponte della Priula dai canali Piavesella e Roggia Tron.
- Nel caso dei nuovi insediamenti previsti lungo via Conegliano è preferibile che gli invasi compensativi vengano costruiti a servizio di più lotti: in questo modo v sarà una quantità inferiore di aree di espansione aventi però dimensioni maggiori rispetto ad invasi costruiti a servizio di ogni singolo lotto
- Nel caso delle trasformazioni viabilistiche di collegamento tra via Barco, via Mercatelli e via Conegliano, i volumi di invaso persi con le nuove urbanizzazioni potranno essere realizzati anche in corrispondenza delle rotatorie: l'elemento centrale della rotatoria può essere conformato in posizione ribassata rispetto al piano stradale in modo che possa fungere da bacino di accumulo temporaneo."*
- All'art. 14 "LE AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO" all'inizio del comma 7 venga inserito il seguente testo:
"7. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione del territorio in coerenza con le seguenti prescrizioni:
- All'art. 14 "LE AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO" al comma 7 dopo le parole "(di qualsiasi natura e consistenza)" venga inserito il seguente testo:
"- i corsi d'acqua ai sensi dell'art.115 del D.Lgs 152/06 e dell'art.7 del PTA non potranno essere tombinati, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata (massimo 8m con diametro interno almeno di 80 cm) o le esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità."
- All'art. 14 "LE AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO" in coda al comma 7 venga introdotto il seguente testo:
*"b) tutti gli invasi compensativi dovranno essere progettati assumendo come uscente verso la rete di scolo superficiale una portata specifica di 5 l/s;
c) per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale dovrà essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 500mc/ha; per quelli a destinazione produttiva dovrà essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 700 mc/ha.
d) Per le nuove strade e le nuove piste ciclabili dovrà essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 800 mc/ha
e) Per favorire il riempimento dei suddetti volumi di invaso dovrà essere inserito, in*

corrispondenza del collegamento fra la rete di raccolta delle acque meteoriche e la rete di recapito, un manufatto di regolazione portate: tale manufatto dovrà essere provvisto di un setto di altezza rispetto al fondo tale da garantire il riempimento degli invasi ubicati a monte, di una bocca tarata dimensionata su una portata uscente di 5l/s ha, e di una griglia fermaerbe ancorata al setto.

f) Per favorire il riempimento degli invasi in maniera adeguata le reti di raccolta delle acque meteoriche a servizio dei nuovi insediamenti dovranno essere predisposte con pendenza longitudinale dell'ordine dell' 1 per mille.

g) qualora, per esigenze legate a condizioni altimetriche dell'area di intervento od alla consistenza con altri sottoservizi, non si riesca a predisporre le reti di raccolta delle acque meteoriche con la pendenza longitudinale suddetta, dovranno essere inseriti lungo le stesse reti più manufatti di regolazione di portate in modo da accumulare a monte i volumi di invaso richiesti;

h) l'utilizzo di pozzi perdenti viene consentito a condizione che venga drenato nel suolo non più del 50% dell'incremento della portata di progetto rispetto alla portata della situazione attuale; i pozzi devono funzionare come un troppo pieno ovvero le tubazioni che riempiono gli stessi devono essere posizionate con quota di scorrimento paria quella di massimo invaso forniti dalle tubazioni chiuse;

i) nel caso di infrastrutture superficiali a rete, che interrompono la continuità idraulica dei corsi d'acqua, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento aventi una sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte;

j) nel caso di insediamenti produttivi, come quelli indicati nell'allegato F del D.Lgs n° 152/2006, le acque meteoriche, prima di essere convogliate verso la rete di scolo superficiale, dovranno essere adeguatamente trattate da sistemi di sedimentazione e disoleatura, aventi specifiche tecniche e dimensioni indicate nell'art. n°39 dello stesso decreto.

k) Prima del rilascio del permesso a costruire riguardante i nuovi insediamenti, siano essi residenziali, produttivi, o di servizi (strade, piste ciclabili, etc...), dovrà essere trasmessa al competente Consorzio di Bonifica la richiesta di nulla osta idraulico allo "smaltimento delle acque meteoriche".

- All'art. 20 "DISPOSIZIONI PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI" venga introdotto un nuovo comma 20 avente il seguente testo:

"20. Prima della redazione del Piano degli interventi dovrà essere redatto uno specifico studio idraulico ricognitivo dello stato di attuazione degli interventi idraulici strutturali citati nel Parere Idraulico per la variante generale al PRG, espresso dal Dirigente del Distretto Idrografico Piave Sile Livenza con nota n.3576915/63.05 del 12/12/2011 e riportati nelle Norme di attuazione del PRG vigente (allegato B) nonché richiamati nell'elaborato del PAT "Compatibilità Idraulica Integrazioni", nel quale siano evidenziati gli interventi già realizzati e quelli da realizzare, insieme alla lista delle aree urbanistiche sottoposte al vincolo di realizzare tali interventi prima del rilascio del permesso a costruire."

Le modifiche necessarie all'adeguamento al parere della Commissione VAS sono le seguenti:

- All'art. 5 "VINCOLI CULTURALI E PAESAGGISTICI" il comma 31 venga così riscritto:
"31. Il PAT, all'art. 9 delle presenti norme, classifica come invarianti i seguenti Siti di Interesse Comunitario per le parti comprese all'interno del territorio comunale: IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano - IT3240030 Grave del Piave - fiume Soligo -fossa Negrisa. Tali siti sono individuati ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione dell'habitat naturale e della flora e fauna presenti, sono soggetti alla direttiva europea Habitat 92/43/CEE, recepita con D.P.R. 357/1997 e alla D.G.R. n. 3173/2006 - «Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative». I piani progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative sui siti della rete natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R 357/97 e ss.mm.ii e della normativa regionale vigente in materia."
- All'art. 5 "VINCOLI CULTURALI E PAESAGGISTICI" il comma 33 venga così riscritto:
"33. Le ZPS sono individuati ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione dell'habitat naturale e della flora e fauna presenti, sono disciplinate dalla direttiva europea 2009/147/CEE « Uccelli». I Piani ,progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R 357/97 e ss.mm.ii e della normativa regionale in materia. All'interno dei siti ZPS IT3240023 Grave del

Piave, SIC IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano, SIC IT3240030 Grave del Piave-fiume Soligo-Fosso Negrizia valgono inoltre le disposizioni del D.M. 17 Ottobre 2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)."

- All'art. 7 "ALTRI VINCOLI" il comma 10 venga così riscritto:

"FASCE DI RISPETTO DAI METANODOTTI E OLEODOTTI

Vincoli

10. Il PAT individua i tracciati dei metanodotti e oleodotti che attraversano il territorio comunale, riportando la fascia di rispetto come da indicazione degli enti gestori:

- per i metanodotti una fascia di rispetto, in relazione al diametro della condotta a partire dall'asse di: ml 20,00 per il metanodotto che passa in prossimità di Collalto e ml 12,50 per i metanodotti che passano in prossimità di Crevada e a est di Ponte della Priula. All'interno della fascia di rispetto dai metanodotti si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008 (G.U. 8.05.2008, n. 107, Suppl. Ordinario n.115).

- per gli oleodotti una fascia di rispetto, in relazione al diametro della condotta a partire dall'asse di ml 1,00 per l'oleodotto che passa ad est di Ponte della Priula e ml 3,00 per l'oleodotto che passa ad ovest di Ponte della Priula. All'interno della fascia di rispetto dell'oleodotto, anche all'interno dei centri abitati non è ammessa la nuova edificazione."

- All'art. 15 "LE AZIONI STRATEGICHE" al comma 17 venga stralciata al parola "soggetti" e sostituita con le parole "anche eventualmente ricorrendo".
- All'art. 15 "LE AZIONI STRATEGICHE" al comma 20 venga stralciata al parola "soggetti" e sostituita con le parole "anche eventualmente ricorrendo".
- All'art. 15 "LE AZIONI STRATEGICHE" al comma 26 lett. b) venga stralciata al parola "soggetti" e sostituita con le parole "anche eventualmente ricorrendo".
- All'art. 15 "LE AZIONI STRATEGICHE" venga integralmente stralciato il comma 32.
- All'art. 15 "LE AZIONI STRATEGICHE" al comma 47 venga stralciata al parola "nonchè" e sostituita con le parole "anche eventualmente".
- All'art. 19 "CREDITO EDILIZIO" al comma 8 dopo le parole "LR 11/2004" vengano inserite le parole "anche eventualmente".
- All'art. 20 "DISPOSIZIONI PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI" al comma 6 dopo le parole "per interventi" vengano inserite le parole "che attuano gli obiettivi strategici del PAT i quali potranno essere".
- All'art. 20 "DISPOSIZIONI PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI" il comma 13 venga così riscritto:
"13. Gli interventi, anche definiti mediante accordo di pianificazione, che attuano gli obiettivi strategici previsti PAT, attingendo al «Fabbisogno Insediativo Strategico» in conformità alle direttive, prescrizioni e vincoli definiti dalle presenti norme di attuazione, potranno essere oggetto di una procedura a supporto della scelta di collocazione e utilizzo delle volumetrie legate al fabbisogno strategico denominata Valutazione Strategica Certificata (VSC) a carico del soggetto attuatore, che, mediante l'impiego di idonee procedure, assegna agli stessi un Indice Complessivo di Qualità (ICQ) in relazione ai quattro sistemi (ambientale, paesaggistico, urbano-territoriale, socio-economico) definiti al precedente art. 3 comma 10. L'applicazione di tale procedura è di carattere facoltativo e la stessa non sostituisce né integra la VAS e la Verifica di Assogettabilità o altri strumenti, pareri e processi valutativi previsti dalla normativa vigente, ma ha una valenza esclusivamente interna a supporto dell'attività decisionale dell'amministrazione pubblica, di orientamento nella scelta degli interventi o a supporto della scelta di collocazione e utilizzo delle volumetrie legate al fabbisogno strategico. La VSC permette di valutare ex ante ambiti di trasformazione previsti dal PAT sotto una pluralità di aspetti, valutando in modo specifico e articolato le diverse componenti secondo un ottica di premialità per le azioni maggiormente sostenibili e compatibili con gli obiettivi del PAT. In sede di formazione del primo PI il Consiglio Comunale, nel caso si ritenga di attivare tale procedura, potrà definire i parametri di valutazione ed il regolamento attuativo della VSC, precisando le classi di qualità e il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (ICQ) da assegnare agli interventi in relazione alle differenti condizioni di attuazione, in conformità alla seguente tabella di compatibilità:"
- All'art. 20 "DISPOSIZIONI PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI" al comma 13 vengano stralciate le tabelle "A", "C" e "D".
- All'art. 20 "DISPOSIZIONI PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI" al comma 13 la tabella "B" venga rinominata come tabella "A".
- All'art. 20 "DISPOSIZIONI PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI" vengano stralciati i commi 14 e 15.

- All'art. 21 "DISPOSIZIONI PARTICOLARI" vengano introdotti dei nuovi commi 6bis e 6ter aventi il seguente testo:

6bis. In sede di attuazione del PAT tutti i Piani Attuativi, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art.1 comma 1 L. 106/2011, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006 salvo che non rientrino nelle fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013 e successive modifiche ed integrazioni

6ter. Le azioni strategiche definite quali: Aree idonee per il miglioramento della qualità urbana , Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi, Ambiti di localizzazione delle grandi strutture di vendita e parchi commerciali e gli Ambiti di riqualificazione e riconversione, dovranno essere sottoposte alla verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006, salvo che non rientrino nelle fattispecie di esclusione di cui alla D.G.R 1717 del 03.10.2013 e successive modifiche ed integrazioni."

- All'art. 21 "DISPOSIZIONI PARTICOLARI" al comma 9 dopo la parola "indicatori" vengano introdotte le parole "di cui al paragrafo 6.1 e 6.2 del Rapporto Ambientale del PAT".
- All'art. 21 "DISPOSIZIONI PARTICOLARI" le tabelle presenti al comma 9 siano stralciate e sostituite con quelle riportate ai paragrafi 6.1 e 6.2 del Rapporto Ambientale.
- All'art. 21 "DISPOSIZIONI PARTICOLARI" vengano introdotti dei nuovi commi 9bis e 9ter aventi il seguente testo:

"MONITORAGGIO DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO SOTTERRANEO DI GAS NATURALE DI COLLALTO - SOCIETA' EDISON

9bis. Al fine di assicurare il controllo dello stato ambientale del territorio comunale oltre agli indicatori di cui ai commi precedenti dovranno essere recepiti i dati relativi alle attività di monitoraggio dell'impianto di stoccaggio sotterraneo di gas naturale di Collalto che sono state prescritte alla Società Edison Stoccaggio nella comunicazione dell'esito della verifica trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale (prot DSA - 2009 - 0006991 del 19/03/2009) e che la Società proponente è tenuta a rispettare, concordando con ARPAV le modalità di dettaglio. Con riferimento alla microsismicità, la segreteria Regionale per l'Ambiente ha assegnato alla sezione Geologia e Georisorse la competenza per le attività inizialmente attribuite ad ARPAV con nota n.440159 del 14/10/2013.

Prescrizioni

9ter. In riferimento a quanto prescritto dal rapporto Ambientale al paragrafo 6.2, in sede di monitoraggio del piano ed in relazione alle specifiche scelte che saranno definite in fase di monitoraggio della fase attuativa del PAT, si ritiene necessario che i dati relativi al monitoraggio puntuale dell'attività siano recepiti, ad integrazione, all'interno del Piano di Monitoraggio. In tal senso, fermo restando quanto dovrà essere obbligatoriamente sviluppato dalla Società proponente, il monitoraggio dello stato dell'ambiente di livello comunale, una volta individuati i propri indicatori nonché le modalità di gestione dei dati e aggiornamento degli stessi, potrà far propri i dati ritenuti significativi (ad esempio qualità dell'aria, microrilievi, rumore,..), quali parametri utili a determinare la qualità locale. Si tratterà quindi di dati necessari per la lettura integrata dei fenomeni puntuali, ma connessi all'assetto comunale complessivo. Sarà quindi utile concordare tempi e modi di aggiornamento dei dati, e caratteristiche degli stessi, in modo da poter confrontare lo stato puntuale con quello territoriale."

- All'art. 21 "DISPOSIZIONI PARTICOLARI" al comma 10 le parole "precedente comma" vengano stralciate e sostituite dalle parole "precedenti commi".
- All'art. 21 "DISPOSIZIONI PARTICOLARI" venga introdotto un nuovo comma 21 avente il seguente testo:

"ULTERIORI DISPOSIZIONI DA RISPETTARE IN SEDE DI ATTUAZIONE DEL PAT

21. In sede di attuazione del piano dovranno essere osservate le seguenti disposizioni di cui al parere motivato n.178 del 23 Settembre 2014 della Commissione Regionale VAS - Autorità ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica:

Oltre a quanto sopra riportato, in sede di attuazione del Piano occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

a) La Valutazione di Incidenza del Piano si è conclusa con la Relazione Istruttoria n. 191/2014; richiamando le valutazioni e considerazioni in essa contenute, si ritiene, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, di prescrivere:

- di dare efficacia alle fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettera B, 53 dell'allegato A alla

D.G.R. 3173/2006;

- che gli strumenti attuativi, gli accordi di programma e le azioni svolti in attuazione del piano non interessino ambiti riconosciuti come habitat, habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/143/CEE e 09/147/CE in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;

- di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma), progetti e interventi e azioni facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano: art. 15, 16, 17, 19 e 22;

- di assoggettare l'attuazione del PI e degli strumenti attuativi relativi alle azioni di:

* delocalizzazione delle attività produttive presenti all'interno dell'alveo del Piave, delocalizzazione o conversione delle attività improprie presenti all'interno o in prossimità della rete Natura 2000, spostamento delle residenze e delle attività produttive presenti all'interno del greto del Piave, previsione della creazione di un'area parco nell'area tra Colfosco ed il Piave, aree per il miglioramento della qualità urbana in prossimità delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 programmi complessi tra Ponte della Priula ed il Fiume Piave, la riconversione dell'attività produttive incongrue a Colfosco lungo la SP 34, (art. 15 delle NTA);

* potenziamento della SP 38 quale asse di collegamento tra il Quartier del Piave e la circonvallazione di Conegliano (art. 16);

- alla valutazione e verifica del mantenimento del grado di conservazione delle specie di interesse comunitario significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000;

- che i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, vengano sviluppati secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;

- di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione attiva di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

- che nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico venga prevista:

* la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sotto passi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno 1'1 % in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;

* l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;

* la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;

b) Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

c) I perimetri delle aree a edificazione diffusa individuati sull'elaborato "Carta della Trasformabilità", devono essere attentamente verificati al fine di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale.

d) L'attuazione delle azioni strategiche individuate negli elaborati di Piano dovranno rispettare i vincoli, le norme e le fasce di rispetto individuate nelle Norme di Attuazione, nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", nella "Carta delle Invarianti" e nella "Carta delle Fragilità".

e) Le azioni strategiche di riconversione funzionale di attività produttive individuate nella "Carta della Trasformabilità" poste in prossimità dell'impianto di stoccaggio del gas, definite RF1 e RF2, in via precauzionale, potranno essere confermate solo se risulteranno esterne al raggio RIR della citata attività.

f) Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel Rapporto Ambientale, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi; il piano di monitoraggio dovrà essere integrato con i dati relativi al monitoraggio puntuale dell'attività di stoccaggio del gas, così come riportato nel paragrafo specifico del Rapporto Ambientale.

- All'art. 22 "DISCIPLINA GENERALE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI" al comma 4 vengano stralciate le parole "Art. 29".
- All'art. 22 "DISCIPLINA GENERALE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI" al comma 4 vengano stralciate le parole "in conformità" e sostituite dal seguente testo:
"esclusivamente negli ambiti di trasformazione previsti dal PAT rispettando la suddivisione per ATO di cui al successivo art. 29 anche eventualmente ricorrendo"
- L'art. 29 "DIMENSIONAMENTO STRATEGICO" venga così integralmente riscritto:

"DESCRIZIONE

La componente del Dimensionamento Strategico si riferisce alla quota volumetrica assegnata dal PAT a ciascuna ATO per gli interventi di natura strategica alla quale si può attingere anche previa applicazione della "Valutazione Strategica Certificata - VSC" di cui all'art. 20 comma 13.

SUDDIVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO STRATEGICO PER ATO

Tabella relativa al dimensionamento strategico - ATO n° 1.

	Previsione strategica PRG	Previsione strategica PAT	TOTALE
abitanti	585	99	684
Volume aggiuntivo mc	117.097	19.800	136.897
mc/abitante teorico	200	200	200
mq/abitante di standard primari	15	6	-
mq/abitante di standard secondari	30	12	-
mq/abitante di standard	45	18	-
standard primari totali mq	8.782	594	9.376
standard secondari totali mq	17.565	1.188	18.753
standard totali mq	26.347	1.782	28.129

Tabella relativa al dimensionamento strategico - ATO n° 2.

	Previsione strategica PRG	Previsione strategica PAT	TOTALE
abitanti	874	148	1.022
Volume aggiuntivo mc	174.830	29.593	204.423
mc/abitante teorico	200	200	200
mq/abitante di standard primari	15	9	-
mq/abitante di standard secondari	30	18	-
mq/abitante di standard	45	27	-
standard primari totali mq	13.112	878	13.990
standard secondari totali mq	26.224	1.756	27.981
standard totali mq	39.337	2.634	41.971

Tabella relativa al dimensionamento strategico - ATO n° 3.

	Previsione strategica PRG	Previsione strategica PAT	TOTALE
abitanti	19	3	22
Volume aggiuntivo mc	3.765	637	4.402
mc/abitante teorico	200	200	200
mq/abitante di standard primari	15	0	-
mq/abitante di standard secondari	30	0	-
mq/abitante di standard	45	1	-
standard primari totali mq	282	19	301
standard secondari totali mq	565	38	603
standard totali mq	847	57	904

Tabella relativa al dimensionamento strategico - ATO n°4.

	Previsione strategica PRG	Previsione strategica PAT	TOTALE
abitanti	22	-	22
Volume aggiuntivo mc	4.308	-	4.308
mc/abitante teorico	200	200	200
mq/abitante di standard primari	15	-	-
mq/abitante di standard secondari	30	-	-
mq/abitante di standard	45	-	-
standard primari totali mq	323	-	323
standard secondari totali mq	646	-	646
standard totali mq	969	-	969

Pertanto gli elaborati del PAT dovranno essere adeguati con le modifiche necessarie all'adeguamento ai pareri del Genio Civile (Idraulico e Sismico) e della Commissione Regionale VAS, come proposte dal Comune di Susegana con propria nota prot. n. 1611 del 29/01/2015 (conservata agli atti).

CONCLUSIONI:

Visti gli atti riportati in premessa;
 Visti gli elaborati adottati come elencati in premessa;
 Considerate le risultanze istruttorie sin qui riportate;
 Vista la L.R. 11/04 e s.m.i.;
 Visto il PTCP approvato con DGR n. 1137/2010;
 Vista la DGP n. 184/2011;

IL COMITATO ESPRIME:

parere favorevole all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Susegana con le prescrizioni come sopra espresse in ordine:

- all'accoglimento delle osservazioni n. 5 e 13 ed all'accoglimento parziale delle osservazioni n. 1 e 9. (pagg. da 2 a 6 del presente documento);
- alla verifica di conformità con il PTCP (pagg. 7 e 8 del presente documento);
- all'adeguamento ai pareri del Genio Civile (Idraulico e Sismico) e della Commissione Regionale VAS (pagg. da 9 a 16 del presente documento);


Il segretario verbalizzante

dott. Michele Bertolini



Il Presidente del Comitato

dott. Carlo Rapicavoli



Adeguamento alle disposizioni del Comitato Tecnico Provinciale del 25/02/2015

Per effetto degli esiti del Comitato Tecnico Provinciale svoltosi in data 25 febbraio 2015 presso la sede della Provincia di Treviso, è stato disposto che:



[...] "In merito alla viabilità di interesse comunale, al fine di garantire la possibilità di scegliere la miglior alternativa progettuale in sede di effettiva realizzazione delle opere viabilistiche, anche in accordo con i Comuni contermini, si ritiene che le seguenti previsioni:

- *bretella di raccordo tra l'argine del Fiume Piave e la rotatoria sulla SP 34 "Via Colonna";*
- *nuova viabilità di raccordo tra la SS 13 a nord dell'abitato di Susegana e la SP 34 "Via Stradonelli";*


debbano essere stralciate ed indicate con una grafia maggiormente ideogrammatica che si limiti ad indicare la necessità del collegamento senza suggerire uno specifico tracciato.

Si demanda alla Conferenza dei Servizi decisoria la definizione delle necessarie modifiche cartografiche" [...]

Dato atto di quanto in premessa, con la presente si propone adeguamento alle disposizioni del succitato CTP con le proposte di modifica riportate negli elaborati grafici che seguono.


Stato di fatto



Handwritten signature



Tavola adeguata alle disposizioni del Comitato Tecnico Provinciale



de

AAA

PRINCIPALITÀ DI TREVISO